

AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

Il giorno 18/11/2008, a partire dalle ore 14,30, presso la sede dell'Agenzia in via Belfiore n. 23/C, Torino, sono presenti i componenti del Consiglio d'Amministrazione di seguito indicati:

Giovanni Nigro – Presidente
Franco Campia – Consigliere
Maria Grazia Sestero -Consigliere
Tullio Gazziero - Consigliere
Celeste Martina – Consigliere
Roberto Seymandi - Consigliere

E' presente, in qualità di Segretario a tal fine autorizzato dall'Ente di appartenenza, la dr.ssa Elisabetta Bove, dirigente del Comune di Torino.

E' inoltre presente il Vice Direttore, ing. Cesare Paonessa.

....omissis....

OGGETTO: Segretario dell'Agenzia - rinnovo dell'incarico

A relazione del Presidente,

L'art. 21 dello Statuto dell'Agenzia prevede che il Segretario dell'Agenzia sia nominato dal consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, [o] previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati.

Con deliberazione n. 13/3 del 17 novembre 2006, il Consiglio d'amministrazione ha nominato Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo 1/12/2006-30/11/2007, il dott. Adolfo Repice, Segretario Generale del Comune di Torino.

L'incarico è stato rinnovato per un ulteriore anno con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 11/4 del 26/10/2007.

Con tali deliberazione si è ritenuto opportuno che la funzione che lo Statuto assegna al Segretario di assistenza giuridico-amministrativa agli organi di governo dell'Agenzia, dovesse essere svolta distintamente da quella del direttore generale o di chi ne svolge le funzioni.

In considerazione dei soddisfacenti risultati raggiunti nel corso del periodo di collaborazione trascorso, e tenuto conto della permanenza della valutazione di opportunità a tenere distinte le funzioni di cui in oggetto da quelle dirigenziali assegnate ai dipendenti dell'Agenzia, si intende confermare il dott. Adolfo Repice nell'incarico di segretario dell'Agenzia per un ulteriore anno a decorrere dal 1° dicembre 2008 approvandone lo schema di contratto (Allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il contratto stipulato tra il dott. Repice e l'Agenzia per l'attribuzione dell'incarico suddetto prevede all'art. 2 la possibilità di rinnovo motivato previo assenso del collaboratore ed autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

A tal proposito, con l'accordo dell'interessato, è stato chiesto al Sindaco del Comune di Torino di autorizzare il Segretario Generale del Comune di Torino, dott. Adolfo Repice, a ricoprire l'incarico di Segretario dell'Agenzia per il periodo 1/12/2008-30/11/2009, chiedendo inoltre la disponibilità dell'Amministrazione comunale ad autorizzare eventuali sostituti qualora il dott. Repice fosse impossibilitato ad intervenire alle adunanze degli organi consortili.

Deliberazione CDA 10/3 del 18/11/2008



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

Ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Segretario sarà chiamato ad esercitare funzioni di assistenza giuridico-amministrativa agli organi dell'Ente, che si espliciteranno nella verifica della regolarità delle procedure, nell'effettuazione del riscontro formale e sostanziale delle deliberazioni al fine di verificarne la correttezza rispetto al quadro normativo complessivamente inteso, oltre ad esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Agenzia, compatibili con la natura dell'incarico.

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene di poter confermare l'ammontare del compenso lordo annuo del Segretario in € 27.000,00 (lordi) a cui si aggiunge l'indennità relativa all'attività di Segretario verbalizzante svolta nelle adunanze del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea pari a € 250,00 (lordi) per ciascuna seduta.

Valutata la compatibilità della spesa derivante dal presente provvedimento con il bilancio dell'anno in corso e con la previsione per l'anno 2009.

L'art. 3 comma 55 della L. 244/2007, così come sostituito dall'art. 46 comma 2 della L. 133/2008 prevede che "gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

A tal proposito, con la deliberazione dell'Assemblea del 9/05/2008, è stato approvato il "Programma degli incarichi di studio, di ricerca e delle consulenze da affidare nell'anno 2008", ed è stata programmata, nel complesso, la spesa di € 340.000,00 per finanziare, tra gli altri, l'affidamento di incarichi in materia di consulenze tecniche, amministrativa e legali per il funzionamento dell'ente.

Con il medesimo atto, per quanto riguarda le risorse finanziarie occorrenti al finanziamento degli incarichi di studio, di ricerca e di consulenza, si è fatto riferimento alla relazione previsionale programmatica al Bilancio di previsione 2008 adottato dall'Assemblea nella seduta del 17/12/2007, che, per ciascun intervento e voce di spesa riportava i seguenti limiti indicativi di spesa:

<i>Pagina</i>	<i>Intervento</i>	<i>Voce</i>	<i>Importo</i>
40	1010103	Prestazione servizi	€ 265.165,00
43	1050103	Acquisto prestazioni di servizio per consulenze nel campo legale	€ 92.370,00
43	1050103	Acquisto prestazioni di servizio per spese generali	€ 376.762,00
43	1050103	Acquisto prestazioni di servizio per iniziative specifiche per l'Area Pianificazione e controllo	€ 144.390,00

Successivamente all'adozione del predetto Programma degli incarichi, che in forza dell'allora vigente art. 3 comma 56 della L. 244/2007, rimandava al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi l'individuazione del limite massimo di spesa annua per gli incarichi o consulenze, l'art. 46 comma 3 della L. 133/2008, sostituendo l'art. 3 comma 56 della L. 244/2007 ha previsto che il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

A tal proposito, si evidenzia che con il PEG 2008 (approvato dal Consiglio d'Amministrazione con deliberazione n. 4/2 del 8/5/2008, rispettivamente sugli interventi di spesa 1010103 e 1050103 (prestazioni di servizi) sono stati istituiti i capitoli 103/2 e 530/3 per consulenze ed incarichi di studio, ricerca e collaborazione.

Deliberazione CDA 10/3 del 18/11/2008



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

A seguito delle variazioni di Bilancio approvate dall'Assemblea con deliberazione del 26/09/2008 avente per oggetto "Bilancio di previsione 2008 - Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi. Verifica equilibri di bilancio art. 193 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Variazioni di Bilancio", gli stanziamenti complessivi di bilancio per i predetti capitoli ammontano ad € 282.600,00 di cui € 174.777,78 risulta ancora libero da impegni.

Richiamato l'art. 5 comma 1 lett. d) del "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione, studio o ricerca, o consulenza a soggetti estranei all'Amministrazione", approvato con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 3/2 del 26/03/2008, il quale prevede che l'Amministrazione possa conferire, in via diretta e fiduciariamente, senza l'esperimento di procedure di selezione, incarichi di collaborazione occasionale a dipendenti degli enti consorziati, previo consenso delle rispettive amministrazioni.

Considerato che con il parere del 7/12/2007 avente per oggetto "Funzioni rogatorie del Segretario comunale presso un Consorzio di Comuni, l'Agenzia Autonoma dei Segretari precisa che "il Segretario Comunale iscritto all'Albo può svolgere le funzioni di Segretario del Consorzio solo a seguito del conferimento di un incarico extra-istituzionale".

Richiamata la deliberazione n. 200 del 14.06.2001 del Consiglio Nazionale d'Amministrazione dell'Agenzia Autonoma dei Segretari laddove è previsto che l'autorizzazione al conferimento di incarichi extra-istituzionali retribuiti ai segretari comunali e provinciali viene rilasciata esclusivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, da cui lo stesso dipende funzionalmente, secondo quanto già disposto dall'art. 16, comma 2, del DPR 468/1997.

Vista la nota del Comune di Torino Prot. Agenzia 4670/a del 18/11/2008 con la quale si autorizza il rinnovo dell'incarico di Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana" per il periodo 1/12/2008-30/11/2009 al dott. Adolfo Repice.

Dato che la spesa complessiva presunta di € 33.200,00 lordi, oneri riflessi compresi, trova capienza sui fondi stanziati al codice intervento 1010103 del Bilancio 2008 (cap 103/2) e sui fondi stanziati al corrispondente intervento Bilancio 2009 oltre ad IRAP la cui spesa trova capienza sui fondi stanziati ed impegnati al codice intervento 1010107 del Bilancio 2008 (cap 107) e sui fondi stanziati al corrispondente intervento del Bilancio 2009.

Visto l'art. 3 comma 44 della Legge 244/2007.

Visti gli artt. 7 co. 6 e 53 co. 8 del D.Lgs. 165/2001.

Visto l'art. 152, comma 4 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Visto l'art. 12 dello Statuto.

Visto l'art. 29 del Regolamento di Contabilità.

Acquisito il pareri favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del direttore generale f.f. ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto l'art. 134 del TUEL. sulla dichiarazione di immediata eseguibilità delle deliberazioni si propone che

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

deliberi:



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n. 10

1. *di rinnovare l'incarico di Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo 1/12/2008-30/11/2009, al dott. Adolfo Repice,omissis;*
2. *di stabilire il compenso lordo del Segretario in € 27.000,00 oltre ad una indennità relativa all'attività di verbalizzazione svolta nelle adunanze degli organi collegiali pari a € 250,00 (lordi) per ciascuna seduta del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea;*
3. *di impegnare la spesa complessiva presunta di € 33.200,00 lordi, oneri riflessi compresi nel seguente modo:*
 - *€ 30.000,00 a favore del dott. Adolfo Repice, così suddivisi:*
 - *€ 2.500,00 sul codice intervento n. 1010103 del Bilancio 2008 "Prestazione di servizi" cap. 103/2 del PEG 2008;*
 - *€ 27.500,00 sul codice intervento del Bilancio 2009 corrispondente al codice d'intervento n. 1010103 del Bilancio 2008 "Prestazione di servizi" (cap. 103/2 del PEG 2008);*
 - *€ 3.200,00 a favore dell'INPS nel seguente modo:*
 - *€ 266,67 sul codice intervento n. 1010103 del Bilancio 2008 "Prestazione di servizi" cap. 103/2 del PEG 2008;*
 - *€ 2.933,33 sul codice intervento del Bilancio 2009 corrispondente al codice d'intervento n. 1010103 del Bilancio 2008 "Prestazione di servizi" (cap. 103/2 del PEG 2009).*
4. *di approvare lo schema di contratto (Allegato A);*
5. *di autorizzare il Presidente alla sottoscrizione del contratto di cui al precedente punto 4;*
6. *di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, con separata votazione.*

SCHEMA DI

Deliberazione CDA 10/3 del 18/11/2008

Pag. 4 di 9



**CONTRATTO DI COLLABORAZIONE - INCARICO DI SEGRETARIO DELL'AGENZIA
PER LA MOBILITA' METROPOLITANA – PERIODO 1/12/2008-30/11/2009.**

L'anno duemilaotto, il giorno _____ del mese di _____, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'Agenzia per la Mobilità Metropolitana (C.F. 97639830013), di seguito Agenzia, rappresentata dal Presidente, domiciliato ai fini del presente atto in Torino - Via Belfiore, 23/C, sede dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, che agisce in esecuzione della deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. ____ del _____, dichiarata immediatamente esecutiva,

E

Il Dott. Adolfo Repice, nato a _____ il _____, residente a..... in via _____ n. _____ (C.F.: _____), di seguito collaboratore incaricato;

PREMESSO CHE

l'art. 7 co. 6 del D.Lgs. 165/2001 stabilisce che "per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

l'art. 21 dello Statuto dell'Agenzia prevede che il Segretario dell'Agenzia sia "nominato dal Consiglio d'amministrazione tra i dirigenti amministrativi di ruolo dell'Agenzia, previo assenso dell'amministrazione di provenienza, tra i dirigenti amministrativi o tra i segretari di uno degli enti consorziati";

il Consiglio d'Amministrazione ha dato attuazione all'art. 21 dello Statuto nominando Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo 1/12/2006-30/11/2007, il dott. Adolfo Repice, Segretario Generale del Comune di Torino;

l'incarico è stato rinnovato per un ulteriore anno con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione n. 11/4 del 26/10/2007;

il contratto stipulato tra il dott. Repice e l'Agenzia per l'attribuzione dell'incarico suddetto ha previsto all'art. 2 la possibilità di rinnovo motivato previo assenso del collaboratore ed autorizzazione dell'Ente di appartenenza;

il Consiglio d'Amministrazione, verificata la permanenza delle motivazioni che l'affidamento dell'incarico ad un soggetto esterno all'Agenzia e verificata la necessità di affidare con continuità l'incarico di Segretario, con deliberazione n. ____ del _____, ha rinnovato l'incarico di



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n.

Segretario dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana, per il periodo 1/12/2008-30/11/2009, al dott. Adolfo Repice, avendo prioritariamente acquisito dal Comune di Torino l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

TUTTO CIO' PREMESSO

**CONSIDERATO E DESCRITTO E RITENUTO PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE
DEL PRESENTE ATTO**

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

Articolo 1 – PRESTAZIONI

L'Agenzia, rinnova al Dott. Adolfo Repice, che accetta, l'incarico di Segretario dell'Agenzia così come previsto dall'art. 21 dello Statuto dell'Agenzia.

Il collaboratore incaricato sarà chiamato ad esercitare le funzioni consultive previste dallo Statuto in capo al Segretario mediante attività di assistenza giuridico-amministrativa, che si espliciterà nella verifica della regolarità delle procedure, nell'effettuazione del riscontro formale e sostanziale delle deliberazioni al fine di verificarne la correttezza rispetto al quadro normativo complessivamente inteso, oltre ad esercitare ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Presidente dell'Agenzia, compatibili con la natura dell'incarico.

L'Agenzia metterà a disposizione del collaboratore incaricato l'organizzazione e la strumentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico. Lo svolgimento dell'incarico prevede l'accesso e la frequentazione degli uffici dell'ente.

Ferma restando l'assenza di qualsiasi vincolo di subordinazione e ritenendo espressamente esclusa dalle parti la possibilità di convertire il presente incarico in rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, spetterà al Presidente, dal quale il Segretario dipende solo funzionalmente, la verifica delle prestazioni del collaboratore incaricato.

In ogni caso il collaboratore incaricato non sarà inserito nell'organizzazione dell'Agenzia; in particolare:

- non sarà soggetto ad alcun potere gerarchico, né lo eserciterà sui dipendenti dell'Agenzia;*
- non sarà tenuto a rispettare alcun orario di lavoro e agirà in totale autonomia, con piena libertà di organizzazione della propria attività ed a proprio rischio, avvalendosi di mezzi propri, tra l'altro anche per gli spostamenti.*

Articolo 2 – DURATA

Il presente incarico decorre dal 1/12/2008 e cesserà al 30/11/2009. L'Agenzia si avvarrà della facoltà di proroga o ulteriore rinnovo motivato del contratto, previo assenso del collaboratore ed autorizzazione dell'Ente di appartenenza.

L'eventuale ulteriore rinnovo del contratto dovrà risultare da nuovo atto motivato e sottoscritto dalle parti.

E' esclusa ogni rinnovazione automatica, anche tacita.

Articolo 3 – COMPENSO

Deliberazione CDA 10/3 del 18/11/2008

Pag. 6 di 9



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n.

Il compenso lordo, onnicomprensivo, per le prestazioni oggetto del presente atto viene stabilito in € 27.000,00 non soggetto ad IVA ed al lordo di IRPEF.

Al compenso come sopra determinato è aggiunta una indennità relativa all'attività di verbalizzazione delle adunanze degli organi collegiali dell'Agenzia pari a € 250,00 (lordi) per ciascuna seduta del Consiglio d'Amministrazione e dell'Assemblea.

Il compenso di cui sopra sarà corrisposto in n. 12 rate mensili posticipate, entro il termine di 60 gg, dalla presentazione di nota, salvo formale contestazione in ordine all'adempimento contrattuale. In caso di ritardato pagamento, sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'art. 1284 c.c. Nella nota sono evidenziate e aggiunte, se del caso, le indennità da corrispondere per le attività di verbalizzazione effettuate in occasione delle adunanze degli organi collegiali dell'Agenzia.

Agli effetti fiscali, l'incaricato dichiara che trattasi di lavoro autonomo occasionale non soggetto ad IVA ai sensi dell'art. 5 DPR n. 633/1972 e successive modificazioni, in quanto non svolge per professione abituale altre attività di lavoro autonomo, oltre a quella di cui al presente contratto.

Il collaboratore incaricato dichiara di essere a conoscenza della normativa, anche fiscale, relativa alle prestazioni d'opera e/o professionali, dichiarando di assolverne le prescrizioni, e comunque di esonerare l'Agenzia da qualsiasi responsabilità in merito.

Il collaboratore incaricato, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, che il reddito percepito nel 2008 a seguito di rapporti di lavoro, anche da lavoro autonomo, intrattenuti con la Pubblica Amministrazione, è inferiore al limite di retribuzione spettante al Primo Presidente della Corte di Cassazione così come previsto dall'art. 3 comma 44 della Legge 244/2007 (per l'anno 2008 € 289.984,00).

Durante il periodo di validità del presente contratto, anche con riferimento all'anno 2009, il collaboratore incaricato si impegna a comunicare tempestivamente l'eventuale superamento del limite di cui al precedente paragrafo o dell'eventuale diverso limite stabilito dal legislatore nazionale.

ARTICOLO 4 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto individuale si conclude nei seguenti casi:

- o per scadenza del termine concordato;*
- o per recesso dell'Agenzia;*
- o per recesso del collaboratore.*

In caso del recesso dell'Agenzia è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate. Nel caso in cui l'Agenzia si avvalga della facoltà di risolvere anticipatamente il contratto in modo unilaterale, dovrà comunicarlo con preavviso di almeno 30 giorni tramite lettera raccomandata a/r – tenendo indenne il collaboratore delle spese e delle prestazioni eseguite. Nessun preavviso e nessuna indennità sono dovuti in caso di recesso dell'Agenzia per giusta causa. Il collaboratore può risolvere il contratto con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata a/r, con un periodo di preavviso di trenta giorni. Il periodo di preavviso non applica in caso di gravi inadempienze contrattuali dell'Agenzia. In caso di recesso del collaboratore senza preavviso l'Agenzia ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al mancato preavviso.

Deliberazione CDA 10/3 del 18/11/2008

Pag. 7 di 9



Articolo 5 - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E CONTRIBUTIVO

Il tipo di prestazione fornita non comporterà al prestatore d'opera alcun diritto di quiescenza, di liquidazione, né ogni altro diritto di natura previdenziale aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalla vigente legislazione.

ARTICOLO 6 – ONERE DELLE SPESE

Le spese del presente atto, nessun esclusa, sono a carico dell'incaricato, ivi compreso ogni onere diretto od indiretto riferito a documentazioni o attestati previsti dalla legge, preliminari e funzionali al contratto con l'Agenzia.

Il presente atto sarà registrato solo in caso di uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131 del 26/04/1986 – art. 10 Parte II della Tariffa.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/003 il titolare del trattamento dei dati è l'Agenzia per la Mobilità Metropolitana.

In ragione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto il collaboratore è incaricato al trattamento dei dati personali e quindi nello svolgimento di tali attività dovrà attenersi alle disposizioni in materia di privacy. E' fatto divieto di effettuare il trattamento dei dati per fini diversi da quelli oggetto del presente contratto. Il collaboratore è tenuto ad osservare rigorosamente le regole del segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie o altro di cui avrà comunicazione e prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno essere in alcun modo cedute a terzi. Il collaboratore è tenuto a non svolgere attività che creano danno all'immagine e pregiudizio all'Agenzia. Le presenti clausole rivestono per l'Agenzia carattere essenziale e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di diritto dell'incarico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.

ART. 8 - DOMICILIO

Per quanto concerne l'incarico affidatogli, il collaboratore incaricato elegge domicilio in

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse eventualmente insorgere, concernente l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Torino.

IL SEGRETARIO

d.ssa Elisabetta Bove.

IL PRESIDENTE

Dr. Giovanni Nigro



AGENZIA PER LA MOBILITA' METROPOLITANA
VERBALE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DEL 18/11/2008 n.


La presente deliberazione è inviata in copia conforme all'albo pretorio del Comune di Torino perché sia pubblicata per 15 gg consecutivi.

Torino,

Il Responsabile U.O. Segreteria Generale
Antonio Camposeo

TIMBRO DI PUBBLICAZIONE

.....



La presente copia è conforme all'originale e viene rilasciata per uso amministrativo.

Torino,

FIRMA DEL FUNZIONARIO

.....

